

IT

IT

IT



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 20.12.2010
COM(2010) 764 definitivo

2010/0368 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

**recante abrogazione di alcuni atti obsoleti del Consiglio nel settore della politica agricola
comune**

RELAZIONE

Molti atti adottati nel corso degli ultimi decenni hanno esaurito i loro effetti, ma sono ancora tecnicamente in vigore. Sono divenuti obsoleti perché avevano carattere temporaneo o perché il loro contenuto è stato ripreso in atti successivi. Diverse misure collegate all'adesione di nuovi Stati membri prevedevano provvedimenti transitori per il periodo immediatamente successivo all'adesione e sono ora divenute obsolete. Nel loro accordo interistituzionale "Legiferare meglio" il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione hanno convenuto sulla necessità di aggiornare la legislazione comunitaria e di ridurre il volume abrogando gli atti non più applicati. Gli atti che non sono più rilevanti dovrebbero essere eliminati dall'acquis comunitario per migliorare la trasparenza e la certezza del diritto dell'Unione.

La Commissione ha proceduto più volte all'eliminazione di legislazione obsoleta dall'acquis, in parte attraverso la tradizionale procedura di abrogazione e in parte dichiarando obsoleti gli atti della Commissione divenuti tali. La Commissione ha inoltre individuato diversi atti del Consiglio relativi alla politica agricola comune, basati sugli articoli 42 e 43 del trattato (ex articoli 36 e 37), e due atti di adesione che hanno esaurito i loro effetti pratici, ma che sono formalmente ancora in vigore. La Commissione non ha la facoltà di dichiarare obsoleti atti adottati dal Consiglio. Nell'interesse della certezza del diritto la Commissione propone che il Consiglio e il Parlamento europeo abroghino gli atti elencati nella presente proposta.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

recante abrogazione di alcuni atti obsoleti del Consiglio nel settore della politica agricola comune

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 42, primo comma, e l'articolo 43, paragrafo 2,

visto l'atto di adesione del 1979, in particolare l'articolo 60, l'articolo 61, paragrafo 5, e l'articolo 72, paragrafo 1,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 234, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹,

visto il parere del Comitato delle regioni²,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) Migliorare la trasparenza del diritto dell'Unione è parte essenziale della strategia per legiferare meglio attuata dalle istituzioni dell'Unione. In tale contesto è opportuno eliminare dalla legislazione in vigore gli atti che non hanno più alcun effetto reale.
- (2) I regolamenti di seguito elencati, relativi alla politica agricola comune, sono divenuti obsoleti, anche se formalmente sono ancora in vigore:
 - Regolamento (CEE) n. 2052/69 del Consiglio, del 17 ottobre 1969, relativo al finanziamento comunitario delle spese derivanti dell'esecuzione della Convenzione relativa agli aiuti alimentari³. Detto regolamento ha esaurito i suoi effetti in quanto il suo contenuto è stato ripreso in atti successivi.

¹ GU C [...] del [...], pag. [...].

² GU C [...] del [...], pag. [...].

³ GU L 263 del 21.10.1969, pag. 6.

- Regolamento (CEE) n. 1467/70 del Consiglio, del 20 luglio 1970, che fissa talune norme generali per l'intervento nel settore del tabacco greggio⁴. Detto regolamento ha esaurito i suoi effetti in quanto il suo contenuto è stato ripreso in atti successivi.
- Regolamento (CEE) n. 3279/75 del Consiglio, del 16 dicembre 1975, relativo all'unificazione dei regimi di importazione applicati da ciascuno degli Stati membri nei confronti dei paesi terzi nel settore delle piante vive e dei prodotti della floricoltura⁵. Detto regolamento ha esaurito i suoi effetti in quanto il suo contenuto è stato ripreso in atti successivi.
- Regolamento (CEE) n. 1078/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, che istituisce un regime di premi per la non commercializzazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari e per la riconversione di mandrie bovine a orientamento lattiero⁶. Detto regolamento ha introdotto misure applicabili fino al 31 marzo 1978 e ha pertanto esaurito i suoi effetti.
- Regolamento (CEE) n. 1853/78 del Consiglio, del 25 luglio 1978, che stabilisce le norme generali relative alle misure speciali per i semi di ricino⁷. Detto regolamento ha introdotto misure speciali per l'applicazione del regolamento (CEE) n. 2874/77, del 19 dicembre 1977, che prevede misure speciali per i semi di ricino⁸ e la cui validità è scaduta il 30 settembre 1984, e ha pertanto esaurito i suoi effetti.
- Regolamento (CEE) n. 2580/78 del Consiglio, del 31 ottobre 1978, che prolunga la campagna di commercializzazione 1977/1978 per l'olio d'oliva, prevede misure particolari in questo settore e modifica il regolamento (CEE) n. 878/77 relativo ai tassi di cambio da applicare nel settore agricolo⁹. Detto regolamento riguardava solo le campagne di commercializzazione 1977/78 e 1978/79 e ha pertanto esaurito i suoi effetti.
- Regolamento (CEE) n. 1/81 del Consiglio, del 1º gennaio 1981, che determina le norme generali del regime degli importi compensativi «adesione» nel settore dei cereali¹⁰. Detto regolamento era destinato ad essere applicato nel periodo transitorio successivo all'adesione della Grecia alle Comunità europee e ha pertanto esaurito i suoi effetti.
- Regolamento (CEE) n. 1946/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, concernente le restrizioni agli aiuti per gli investimenti nel settore della produzione di latte¹¹. Detto regolamento ha esaurito i suoi effetti in quanto il suo contenuto è stato ripreso in atti successivi.
- Regolamento (CEE) n. 2989/82 del Consiglio, del 9 novembre 1982, relativo alla concessione di un aiuto al consumo di burro in Danimarca, Grecia, Italia e

⁴ GU L 164 del 27.7.1970, pag. 32.

⁵ GU L 326 del 18.12.1975, pag. 1.

⁶ GU L 131 del 26.5.1977, pag. 1.

⁷ GU L 212 del 2.8.1978, pag. 1.

⁸ GU L 332 del 24.12.1977, pag. 1.

⁹ GU L 309 dell'1.11.1978, pag. 13.

¹⁰ GU L 1 dell'1.1.1981, pag. 1.

¹¹ GU L 197 del 20.7.1981, pag. 32.

Lussemburgo¹². Detto regolamento ha introdotto solo misure temporanee e ha pertanto esaurito i suoi effetti.

- Regolamento (CEE) n. 3033/83 del Consiglio, del 26 ottobre 1983, relativo alla soppressione dell'importo compensativo "adesione" applicabile ai vini liquorosi¹³. Detto regolamento era destinato ad essere applicato nel periodo transitorio successivo all'adesione della Grecia alle Comunità europee e ha pertanto esaurito i suoi effetti.
- Regolamento (CEE) n. 564/84 del Consiglio, del 1° marzo 1984, relativo alla sospensione degli aiuti per gli investimenti nel settore della produzione di latte¹⁴. Detto regolamento riguardava unicamente l'anno 1984 e ha pertanto esaurito i suoi effetti.
- Regolamento (CEE) n. 2997/87 del Consiglio, del 22 settembre 1987, che fissa, nel settore del luppolo, l'importo dell'aiuto ai produttori per il raccolto 1986 e prevede misure speciali a favore di determinate regioni di produzione¹⁵. Detto regolamento ha introdotto una misura speciale applicabile fino al 1990 e ha pertanto esaurito i suoi effetti.
- Regolamento (CEE) n. 1441/88 del Consiglio, del 24 maggio 1988, che modifica il regolamento (CEE) n. 822/87 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo¹⁶. Detto regolamento ha conferito al Consiglio il potere di adeguare alcune disposizioni transitorie introdotte a seguito dell'adesione del Portogallo alle Comunità europee e ha pertanto esaurito i suoi effetti.
- Regolamento (CEE) n. 1720/91 del Consiglio, del 13 giugno 1991, che modifica il regolamento n. 136/66/CEE relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi¹⁷. Detto regolamento ha introdotto diverse misure eccezionali all'interno dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi, applicabili al massimo fino al 30 giugno 1992, e ha pertanto esaurito i suoi effetti.
- Regolamento (CEE) n. 740/93 del Consiglio, del 17 marzo 1993, che fissa un'indennità comunitaria per l'abbandono definitivo della produzione lattiera in Portogallo¹⁸. Detto regolamento ha introdotto una misura speciale da attuare fino al 1996 e ha pertanto esaurito i suoi effetti.
- Regolamento (CEE) n. 741/93 del Consiglio, del 17 marzo 1993, relativo all'applicazione del prezzo comune d'intervento dell'olio d'oliva in Portogallo¹⁹. Detto regolamento era destinato ad essere applicato nel periodo transitorio successivo all'adesione del Portogallo alle Comunità europee e ha pertanto esaurito i suoi effetti.

¹² GU L 314 del 10.11.1982, pag. 25.

¹³ GU L 297 del 29.10.1983, pag. 1.

¹⁴ GU L 61 del 2.3.1984, pag. 34.

¹⁵ GU L 284 del 7.10.1987, pag. 19.

¹⁶ GU L 132 del 28.5.1988, pag. 1.

¹⁷ GU L 162 del 26.6.1991, pag. 27.

¹⁸ GU L 77 del 31.3.1993, pag. 5.

¹⁹ GU L 77 del 31.3.1993, pag. 7.

- Regolamento (CEE) n. 744/93 del Consiglio, del 17 marzo 1993, che stabilisce le norme generali di applicazione del meccanismo complementare applicabile alle consegne, in Portogallo, di prodotti diversi dagli ortofrutticoli²⁰. Detto regolamento riguardava l'applicabilità al Portogallo del regolamento (CEE) n. 3817/92, del 28 dicembre 1992, che stabilisce le norme generali di applicazione del meccanismo complementare applicabile alle consegne, in Spagna, di prodotti diversi dagli ortofrutticoli²¹, regolamento successivamente abrogato, e ha pertanto esaurito i suoi effetti.
- Regolamento (CE) n. 2443/96 del Consiglio, del 17 dicembre 1996, che stabilisce misure supplementari per il sostegno diretto dei redditi dei produttori o per il settore delle carni bovine²². Detto regolamento riguardava unicamente l'anno 1997 e ha pertanto esaurito i suoi effetti.
- Regolamento (CE) n. 2200/97 del Consiglio, del 30 ottobre 1997, relativo al risanamento della produzione comunitaria di mele, pere, pesche e pesche noce²³. Detto regolamento era finalizzato a introdurre un premio speciale per la campagna di commercializzazione 1997/1998 e ha pertanto esaurito i suoi effetti.
- Regolamento (CE) n. 2330/98 del Consiglio, del 22 ottobre 1998, che prevede un'offerta di indennizzo a taluni produttori di latte o di prodotti lattiero-caseari cui è stato temporaneamente impedito di esercitare la loro attività²⁴. Detto regolamento contemplava unicamente una misura speciale temporanea e ha pertanto esaurito i suoi effetti.
- Regolamento (CE) n. 2800/98 del Consiglio, del 15 dicembre 1998, relativo alle misure transitorie applicabili nella politica agricola comune in considerazione dell'introduzione dell'euro²⁵. Detto regolamento era finalizzato a introdurre unicamente misure transitorie e ha pertanto esaurito i suoi effetti.
- Regolamento (CE) n. 2802/98 del Consiglio, del 17 dicembre 1998, relativo ad un programma di approvvigionamento di prodotti agricoli destinati alla Federazione russa²⁶. Detto regolamento era finalizzato a introdurre un'unica misura una tantum e ha pertanto esaurito i suoi effetti.
- Regolamento (CE) n. 660/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, che modifica il regolamento (CEE) n. 2075/92 e che fissa i premi e i limiti di garanzia per il tabacco in foglia, per gruppo di varietà e per Stato membro, per i raccolti 1999, 2000 e 2001²⁷. Detto regolamento riguardava unicamente i raccolti 1999, 2000 e 2001 e ha pertanto esaurito i suoi effetti.

²⁰ GU L 77 del 31.3.1993, pag. 11.

²¹ GU L 387 del 31.12.1992, pag. 12.

²² GU L 333 del 21.12.1996, pag. 2.

²³ GU L 303 del 6.11.1997, pag. 3.

²⁴ GU L 291 del 30.10.1998, pag. 4.

²⁵ GU L 349 del 24.12.1998, pag. 8.

²⁶ GU L 349 del 24.12.1998, pag. 12.

²⁷ GU L 83 del 27.3.1999, pag. 10.

- Regolamento (CE) n. 546/2002 del Consiglio, del 25 marzo 2002, che fissa i premi e i limiti di garanzia per il tabacco in foglia per gruppo di varietà, per Stato membro e per i raccolti 2002, 2003 e 2004 e che modifica il regolamento (CEE) n. 2075/92²⁸. Detto regolamento riguardava unicamente i raccolti 2002, 2003 e 2004 e ha pertanto esaurito i suoi effetti.
 - Regolamento (CE) n. 527/2003 del Consiglio, del 17 marzo 2003, che autorizza l'offerta e la consegna per il consumo umano diretto di taluni vini importati dall'Argentina che possono essere stati sottoposti a pratiche enologiche non previste dal regolamento (CE) n. 1493/1999²⁹. Detto regolamento era finalizzato a introdurre una deroga applicabile solo fino al 30 settembre 2003 e ha pertanto esaurito i suoi effetti.
- (3) Per garantire la certezza e la chiarezza del diritto è opportuno abrogare i suddetti regolamenti divenuti obsoleti,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I regolamenti (CEE) n. 2052/69, (CEE) n. 1467/70, (CEE) n. 3279/75, (CEE) n. 1078/77, (CEE) n. 1853/78, (CEE) n. 2580/78, (CEE) n. 1/81, (CEE) n. 1946/81, (CEE) n. 2989/82, (CEE) n. 3033/83, (CEE) n. 564/84, (CEE) n. 2997/87, (CEE) n. 1441/88, (CEE) n. 1720/91, (CEE) n. 740/93, (CEE) n. 741/93, (CEE) n. 744/93, (CE) n. 2443/96, (CE) n. 2200/97, (CE) n. 2330/98, (CE) n. 2800/98, (CE) n. 2802/98, (CE) n. 660/1999, (CE) n. 546/2002 e (CE) n. 527/2003 sono abrogati.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a [...],

Per il Parlamento europeo
Il presidente

Per il Consiglio
Il presidente

²⁸ GU L 84 del 28.3.2002, pag. 4.

²⁹ GU L 78 del 25.3.2003, pag. 1.